

ALLEGATO 6 - “Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH”

Sezione I – Anagrafica

Obiettivo Strategico	<i>2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile</i>
Obiettivo Specifico	RSO2.5. “Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile”
Azione del Programma	2.5.1 “Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera”
Dispositivo attuativo	<i>Invito Pubblico esplorativo: “Richiesta di comunicazione per la ricognizione delle proposte progettuali” da ammettere alla procedura negoziata per i fondi del PR Sicilia 2021/2027 – Settore Idrico</i>
Operazioni finanziabili	<i>Sono ammissibili al contributo finanziario di cui al presente Invito, gli interventi per la realizzazione, il potenziamento e la manutenzione straordinaria di: impianti di potabilizzazione per garantire gli standard di qualità dell'acqua per uso potabile previsti dalle normative europee, impianti di dissalazione nelle isole minori per ottimizzare la disponibilità di acqua per i diversi usi sulla base di un'analisi delle opzioni, costi e benefici, reti ed infrastrutture idriche per il recupero delle perdite. L'azione potrà supportare anche interventi su schemi acquedottistici a livello di sovrambito.</i>
Tipologia di operazione	X OO.PP. beni e servizi a regia <input type="checkbox"/> Aiuti a titolarità <input type="checkbox"/> OO.PP. beni e servizi a titolarità

Sezione II – Valutazione

- Coerenza delle operazioni da finanziare, mediante il dispositivo attuativo, con le finalità del PR FESR Sicilia 2021-2027 – Azione 2.5.1 “Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera”:

Il presente Invito dà attuazione al PR FESR Sicilia 2021/2027, Codice CCI n. 2021IT16RFPR016, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022 e ss.mm.ii., Priorità 2. “Una Sicilia più verde” - Obiettivo RSO2.5. Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile - Azione 2.5.1 “Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera” settore Idrico e costituisce invito a manifestare interesse di partecipazione, alla conseguente procedura concertativo/negoziale.

Le proposte presentate devono contribuire al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del Programma tramite l'incremento degli indicatori di output, che misurano i risultati tangibili, specifici dell'intervento, e degli indicatori di risultato, che misurano gli effetti degli interventi finanziati, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, collegati all'obiettivo specifico di riferimento (art.16 Reg (UE) 2021/1060) come sotto elencati:

- **indicatore di output** ID RCO30 *“Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico”*, il Target finale, da conseguire entro il termine di ammissibilità della spesa (2029), è di 585,00 km;

2. Settori di intervento di cui all'Allegato 1 del Regolamento 1060/2021, individuati sulla base delle ***Tabelle di sintesi per campo di intervento di cui all'Allegato IV del Rapporto Ambientale di VAS***, allegato al Manuale di attuazione del PR FESR 2021-2027, associabili alle attività previste nell'ambito dell'operazione da ammettere a finanziamento:

Settore n.062 - Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)

Settore n.063 - Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza ”

3. **Elementi esaminati nella valutazione approfondita:**

Gli elementi esaminati, in merito alle potenziali pressioni sui 6 obiettivi ambientali di cui al Reg.UE 852/2020, hanno tenuto conto della tipologia di interventi che potranno essere realizzati nell'ambito dell'Azione 2.5.1 e delle risultanze emerse in fase di redazione del Rapporto Ambientale di VAS

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione delle operazioni relative ai settori di intervento sopra indicati, per ciascuno degli obiettivi ambientali previsti dal Reg. 2020/852 sono:

- ***Mitigazione del cambiamento climatico:*** *si considera che un'attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra (Greenhouse Gases GHG).*

Per mitigazione dei cambiamenti climatici si intende il processo di contenimento dell'aumento della temperatura media globale tra 1,5 °C e 2 °C, rispetto ai livelli pre-industriali, come stabilito dall'Accordo di Parigi. Nell'ambito dell'Accordo di Parigi, l'obiettivo per l'Unione Europea è la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 40% rispetto all'anno 1990, entro il 2030.

I criteri di vaglio tecnico della Tassonomia di cui al **punto 2, dell'Allegato 1**, al Regolamento Delegato **2023/2486** non sono pertinenti ed i criteri generali suggeriti per il DRR (Comunicazione della Commissione europea 1054/2021) di cui all'Allegato II della Comunicazione non sono applicabili nel caso del settore n.62 mentre potrebbero contribuire in modo sostanziale nel caso del settore n.63;

Possibili criticità:

Eccessiva emissione di GHG (Greenhouse Gases) nel ciclo di gestione e trattamento acque reflue:

il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita.

Tuttavia, dovrà comunque essere garantita l'adozione delle migliori pratiche di settore per l'efficienza energetica e idrica del sistema.

- Adattamento ai cambiamenti climatici: *si considera che un'attività arreca un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto, su se stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi (assets);*

Per adattamento ai cambiamenti climatici si intende il processo di adeguamento delle attività e delle infrastrutture ai possibili impatti derivanti dai rischi climatici fisici con soluzioni volte a minimizzarli.

Si adottano sia i criteri di vaglio tecnico della Tassonomia di cui al **punto 2**, dell'**Allegato 1**, al Regolamento Delegato **2023/2486**, che rimanda all'**appendice A** dell'Allegato stesso, che i criteri generali suggeriti per il DRR di cui all'Allegato II della Comunicazione;

In alternativa, per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), che prevede un'analisi più approfondita con una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso.

Possibili criticità:

Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

- Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine: *si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine*

Si adottano sia i criteri generali di vaglio tecnico previsti dalla Tassonomia al **punto 2 dell'Allegato 1** al Regolamento Delegato **2023/2486**, sia gli orientamenti tecnici per il DRR di cui all'Allegato II della Comunicazione; gli interventi non dovrebbero nuocere all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, ma migliorare l'uso sostenibile delle risorse idriche.

Possibili criticità:

Sistemi non conformi alla direttiva UE 2020/2184, alla decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale direttiva; livelli di perdite elevati nelle reti di distribuzione; Nessuna misurazione ai punti di consegna contrattuale dei sistemi di distribuzione.

- Economia circolare: *si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;*

Possibili criticità: il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita.

Le operazioni ammissibili all'Azione 2.5.1 non arrecano nessun impatto, positivo o negativo, pertanto l'obiettivo "transizione verso un'economia circolare" non si considera pertinente.

- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento: *si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo.*

Possibili criticità: Non ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo.

Le operazioni ammissibili all'Azione 2.5.1 non arrecano nessun impatto, positivo o negativo, pertanto l'obiettivo "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento" non si considera pertinente.

- Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi: si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

Si adottano sia i criteri generali di vaglio tecnico previsti dalla Tassonomia di cui al **punto 2** dell'**Allegato 1** del Regolamento Delegato **2023/2486** che rimanda all'**Appendice D** dell'Allegato, sia gli orientamenti tecnici per il DRR di cui all'Allegato II della Comunicazione.

Possibili criticità: Interazioni con ecosistemi nel caso l'intervento risultasse prossimo ad un'area di conservazione o ad alto valore di biodiversità.

Gli investimenti devono essere realizzati nel rispetto delle Direttive 92/43 /CEE "Habitat" e 2009/147 /CE "Uccelli" e sulla protezione e la gestione dei siti Natura 2000.

4. **Schede tecniche**¹, di cui alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", ai sensi della circolare RGS n. 22 del maggio 2024, relative alle attività previste nell'ambito dell'intervento, allegate alla presente, definite in coerenza con i criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 e Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023 che integrano il Regolamento (UE) 2020/852 garantendo il rispetto del principio DNSH.

Per le tipologie di operazioni ammissibili all'Azione 2.5.1 sono state individuate le seguenti schede, con impiego facoltativo e non vincolante:

Scheda 3 "PC e AEE non medicali" si applica nel caso siano previsti l'acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici" ;

Scheda 34 "Dissalatori e Impianti di potabilizzazione" per la realizzazione, costruzione o gestione di dissalatori e altri impianti di potabilizzazione

Si precisa che rimane responsabilità del soggetto proponente assicurare il rispetto del principio DNSH nella fase di attuazione, decidendo come recepire le indicazioni fornite dalle schede individuate, dalla Guida Operativa e dai Regolamenti di riferimento, in base alle peculiarità di ciascun intervento.

Si raccomanda di verificare la possibile applicazione di ulteriori schede tecniche in base alla specifica tipologia di attività oggetto di finanziamento

5. **Prescrizioni e raccomandazioni da ottemperare:**

In merito alle prescrizioni/raccomandazioni puntuali da ottemperare per ognuno dei 6 singoli obiettivi ambientali di cui al Reg. UE 852/2020 si rimanda in prima battuta a quelle riportate nella suindicata sezione "3 - Elementi esaminati nella valutazione approfondita" e successivamente a quelle riportate nelle schede tecniche n.3, n.5, n.34 della Guida operativa n.22 del 14/05/2024 che verranno utilizzate dal beneficiario ai fini delle verifiche del rispetto del principio DNSH.

Le verifiche sul rispetto del principio DNSH (ivi comprese quelle ex-ante, in itinere ed ex-post) dovranno avvenire a cura del soggetto proponente/beneficiario nel corso delle varie fasi di attuazione dell'operazione. Nell'ambito delle diverse fasi attuative dell'operazione si dovrà prevedere la redazione di specifici elaborati tecnici, check list e attestazioni a comprova dell'avvenuto svolgimento dei controlli di competenza per quanto riguarda il principio DNSH.

Di seguito vengono richiamate alcune indicazioni operative che dovranno essere adottate dal soggetto proponente/beneficiario per il rispetto del principio DNSH:

Nella fase di progettazione, dovrà essere cura del progettista incaricato redigere una relazione DNSH iniziale in cui si illustra per ciascun obiettivo ambientale rilevante, il rispetto del Principio DNSH (in particolare quali impatti si ritiene che il progetto possa generare e le motivazioni per le quali si considera non significativo il danno ambientale). Alla relazione dovranno essere allegate per ogni tipologia di intervento le rispettive Check list di verifica e controllo compilate per la fase ex ante sottoscritte dal legale rappresentante.

Nella fase di presentazione dell'istanza il soggetto proponente dovrà trasmettere la dichiarazione del rispetto del principio DNSH e le Check list di verifica e controllo, per ogni tipologia di intervento, compilate per la fase ex ante sottoscritte dal legale rappresentante.

Nella fase di procedura di gara d'appalto o in generale nella procedura di affidamento il beneficiario si dovrà accertare che:

- i requisiti DNSH vengano inseriti nel capitolato d'oneri nonché nei contratti sottoscritti con gli Operatori Economici affidatari.

Prima della presentazione della rendicontazione finale (propedeutica al saldo), l'operatore economico affidatario (o gli operatori economici affidatari qualora fossero più di uno) dovrà trasmettere al beneficiario la seguente documentazione:

- Relazione DNSH finale in cui si illustra per ciascun obiettivo ambientale rilevante, il rispetto del Principio DNSH (in particolare quali impatti il progetto ha generato e le motivazioni per le quali si considera non significativo il danno ambientale)

- Check list di verifica e controllo compilata per la fase ex post corrispondente all'operatore di riferimento sottoscritta dal legale rappresentante.

Il beneficiario dovrà trasmettere la suddetta documentazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per la rendicontazione a saldo. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prima di erogare le somme per la rendicontazione a saldo dovrà procedere alla verifica del rispetto del principio DNSH sulla base della documentazione trasmessa.

6. Elementi di verifica ex ante:

Una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite check list. Ciascuna scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda.

Ogni check list è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (Sì/No/Non applicabile) a cui è stato aggiunto un campo "commento" al fine di consentire ai soggetti proponenti/beneficiari di proporre le loro osservazioni in coerenza con le indicazioni di compilazione delle check list come sotto riportate.

In linea generale le indicazioni per la compilazione delle check list sono le seguenti:

Per quanto riguarda le check list ex ante:

Risposta affermativa "SÌ": rappresenta il fatto che i vincoli indicati sono stati presi in considerazione nella fase progettuale, anche eventualmente tramite certificazioni equivalenti rispetto a quelle individuate nella check list, da indicare puntualmente. Nei casi in cui è applicabile, l'inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle procedure di gara consente di assolvere ad una buona parte degli adempimenti DNSH e se ne raccomanda pertanto l'utilizzo.

Risposta "NON APPLICABILE": come specificato non tutti i vincoli sono necessariamente applicabili a tutti i progetti. Infatti, nel caso in cui il progetto non abbia contemplato attività che giustificano la necessità di verificare un vincolo, nella colonna "NON APPLICABILE" andranno esplicitate, nel campo "commento", le ragioni di non applicabilità.

Risposta negativa "NO": Se il vincolo è applicabile, ma non è stato ancora tenuto in conto, andrà esplicitamente indicato, avuto riguardo al caso specifico:

- che è possibile sanare tale lacuna;
- le tempistiche entro le quali sarà posto rimedio.

7. Elementi di verifica ex post:

Con riferimento alle check list ex post, si raccomanda di fornire ogni elemento utile a consentire di verificare positivamente tutti i vincoli applicabili ai progetti:

- Risposta affermativa “SI”, se il requisito è soddisfatto anche in caso si disponga di eventuali certificazioni equivalenti o siano state adottate le relative misure di mitigazione.
- Risposta “NON APPLICABILE” specificando le motivazioni, nel campo “commento”.
- Eventuali risposte “NO” che dovessero residuare, ovvero nei casi in cui il vincolo non è stato rispettato e non è sanabile e/o non sono state adottate misure di mitigazione, implicheranno la non conformità al DNSH del progetto.

Per l’individuazione degli elementi di verifica ex post per l’azione 2.5.1 , si rimanda alle check list delle schede tecniche n.3, n.5, indicate nella sezione 4 - “Schede tecniche, di cui alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”, ai sensi della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024”

Da quanto sopra, gli elementi di novità derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente, integrativi al quadro normativo nazionale, sono connessi con la dimostrazione del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

Alla luce di tale valutazione, è dichiarato che le attività previste nell’ambito dell’operazione da ammettere a finanziamento saranno realizzate nel rispetto dei vincoli DNSH individuati nelle schede tecniche selezionate² e nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni sopra riportate.

Il Responsabile UCO
Ing. Mario Cassarà

² Cfr nota 1